Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2848/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

(GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione dell'8 marzo 1999	L 60	54	9.3.1999
►**M2**	Regolamento (CE) n. 731/1999 della Commissione del 7 aprile 1999	L 93	20	8.4.1999
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2162/1999 della Commissione del 12 ottobre 1999	L 265	13	13.10.1999
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1373/1999 della Commissione del 25 giugno 1999	L 162	47	26.6.1999
►**M5**	Regolamento (CE) n. 2637/1999 della Commissione del 14 dicembre 1999	L 323	8	15.12.1999
►**M6**	Regolamento (CE) n. 531/2000 della Commissione del 10 marzo 2000	L 64	13	11.3.2000
►**M7**	Regolamento (CE) n. 909/2000 della Commissione del 2 maggio 2000	L 105	18	3.5.2000
►**M8**	Regolamento (CE) n. 1249/2000 della Commissione del 15 giugno 2000	L 142	3	16.6.2000
►**M9**	Regolamento (CE) n. 385/2001 della Commissione del 26 febbraio 2001	L 57	18	27.2.2001
►**M10**	Regolamento (CE) n. 1441/2001 della Commissione del 16 luglio 2001	L 193	5	17.7.2001
►**M11**	Regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione del 18 marzo 2002	L 76	9	19.3.2002
►**M12**	Regolamento (CE) n. 1005/2002 della Commissione del 12 giugno 2002	L 153	3	13.6.2002
►**M13**	Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione del 22 agosto 2002	L 227	16	23.8.2002
►**M14**	Regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione del 7 novembre 2002	L 306	8	8.11.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2848/98 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1998

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 [2], in particolare l'articolo 7, l'articolo 9, paragrafi 5, 11 e 14 bis e l'articolo 17, paragrafi 5 e 27,

considerando che il regolamento (CE) n. 1636/98 ha profondamente riformato il settore del tabacco greggio, per migliorarne la situazione economica; che tale riforma si è prefissa di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più flessibile e semplice il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

considerando che, dopo aver attuato la riforma, devono essere stabilite le pertinenti modalità d'applicazione; che, ai fini della semplificazione della normativa agricola, è opportuno sostituire i regolamenti (CEE) n. 3478/92 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98 [4], (CEE) n. 84/93 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 621/96 [6], e (CE) n. 1066/95 [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1578/98, della Commissione con un solo regolamento;

considerando che, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di produttori, occorre stabilire la dimensione minima in percentuale della quantità di attestati di quote rispetto al limite di garanzia di ciascuno Stato membro; che occorre inoltre prevedere, ai fini del riconoscimento delle associazioni di produttori, la possibilità per gli Stati membri di aumentare, nel loro territorio, la percentuale degli attestati di quote e di stabilire condizioni minime relative al numero di produttori;

considerando che occorre definire le condizioni cui devono rispondere le associazioni di produttori per essere riconosciute e poter quindi beneficiare dell'aiuto specifico;

considerando che, allo scopo di rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un produttore può essere membro di una sola associazione; che occorre pertanto prevedere, a titolo transitorio, la possibilità per un produttore membro di diverse associazioni di produttori di rinunciare alla qualità di membro entro il 31 gennaio 1999;

considerando che, per rispettare lo spirito dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2075/92 e in particolare per evitare distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, occorre precisare che l'associazione di produttori non può svolgere l'attività di prima trasformazione;

considerando che, per garantire una certa uniformità delle procedure amministrative, è opportuno disciplinare alcuni elementi relativi alla domanda, alla concessione e alla revoca del riconoscimento, nonché alla verifica delle pertinenti condizioni;

considerando che è opportuno istituire un meccanismo di riconoscimento delle imprese di trasformazione che sono autorizzate a firmare

---

[1] GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.
[2] GU L 210 del 20. 7. 1998, pag. 23.
[3] GU L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.
[4] GU L 206 del 23. 7. 1998, pag. 19.
[5] GU L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5.
[6] GU L 89 del 10. 4. 1996, pag. 8.
[7] GU L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.

▼B

contratti di coltivazione, revocare il riconoscimento in caso di mancato rispetto delle norme e specificare le condizioni particolari che disciplinano la trasformazione del tabacco in uno Stato membro;

considerando che occorre delimitare, per ciascun gruppo di varietà di tabacco, le zone di produzione riconosciute ai fini della concessione del premio, in base alle zone tradizionali di produzione; che in considerazione della superficie relativamente esigua dei comuni in Francia, in tale Stato membro è opportuno fissare come limite delle zone i cantoni piuttosto che i comuni; che gli Stati membri devono tuttavia essere autorizzati a restringere tali zone, soprattutto per migliorare la qualità della produzione;

considerando che è necessario definire gli elementi essenziali dei contratti di coltivazione; che tali contratti devono essere limitati a un raccolto affinché sia possibile tener conto degli sviluppi futuri del mercato; che occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall'inizio dell'anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un regolare approvvigionamento delle imprese di trasformazione;

considerando che i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore devono essere comunicati per consentire una corretta gestione e gli opportuni controlli, anche quando il contratto di coltivazione è concluso con un'associazione di produttori;

considerando che è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione, in modo che i prezzi contrattuali del tabacco possano meglio adeguarsi alle condizioni del mercato;

considerando che il tabacco greggio ammissibile al premio deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione;

considerando che il premio comprende una parte fissa, una parte variabile e un aiuto specifico e che il rapporto tra le diverse parti del premio può modificarsi a seconda delle varietà e degli Stati membri di produzione; che la parte fissa dev'essere versata per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dal produttore all'impresa di prima trasformazione indipendentemente dalle diverse qualità, purché sia rispettata la qualità minima; che per favorire il miglioramento qualitativo e il valore della produzione comunitaria è opportuno che il pagamento della parte variabile sia corrisposto dall'associazione di produttori ai suoi membri confrontando il prezzo di mercato ottenuto per ciascuna partita consegnata dal singolo produttore membro dell'associazione stessa; che per rendere efficace il sistema è opportuno ragguagliare a zero il premio variabile per le partite che hanno spuntato un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 50 % per ciascun gruppo di varietà;

considerando che è opportuno adeguare il premio qualora il tasso di umidità del tabacco consegnato si scosti di non oltre il 4 % dal tasso fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi e che per semplificare il controllo in occasione della consegna occorre fissare i livelli, la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato previsti per la determinazione del tasso di umidità;

considerando che occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione, onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all'altro, rispettando le esigenze dei diversi gruppi di varietà;

considerando che è opportuno definire le modalità di versamento del premio e del prezzo d'acquisto onde prevenire le frodi; che quanto al resto spetta agli Stati membri, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, stabilire le modalità di gestione e di controllo;

considerando che il premio può essere versato soltanto dopo il controllo delle consegne, in modo che siano garantiti l'effettività delle

▼B

operazioni e il rispetto del regime di quote; che è tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % del premio da corrispondere, purché siano costituite cauzioni sufficienti; che per consentire il versamento dell'anticipo anche alle associazioni che non sono in grado di sobbarcarsi l'onere delle cauzioni, è opportuno che l'aiuto specifico possa essere utilizzato per il finanziamento di tale onere;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede che gli Stati membri versino il premio direttamente ai produttori e che i produttori possano riportare al raccolto successivo la loro produzione eccedentaria, entro il limite massimo del 10 % della quota loro attribuita;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i diversi gruppi di varietà di tabacco; che i termini per la ripartizione delle quote devono essere fissati con sufficiente anticipo affinché i produttori possano, per quanto possibile, tenerne conto nella produzione del tabacco;

considerando che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92 le quote di produzione sono ripartite tra i produttori in misura proporzionale alla media dei quantitativi conferiti negli ultimi tre anni precedenti l'anno dell'ultimo raccolto e che tale ripartizione dev'essere valida per un periodo di tre anni; che l'assegnazione di quantitativi che danno diritto al pagamento del premio per un determinato raccolto non implica l'acquisizione di diritti per i raccolti successivi;

considerando che è opportuno creare una riserva nazionale di quote in ciascuno Stato membro al fine di rendere più flessibile il sistema di ripartizione delle quote e di favorire la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole negli Stati membri; che tale riserva nazionale dev'essere alimentata mediante una riduzione lineare dell'insieme delle quote assegnate ai produttori, concedendo agli Stati membri la possibilità di applicare una riduzione lineare dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che sono stati oggetto di cessioni definitive, nonché mediante le quote non utilizzate per stipulare contratti di coltivazione comprendenti anche i quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che sono stati oggetto di cessioni temporanee;

considerando che è necessario stabilire la procedura per il calcolo della quota relativa ai produttori che hanno cominciato a coltivare tabacco o che hanno aumentato la loro quota;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è prodotto; che in tali casi il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro;

considerando che occorre prevedere attestati di quota di produzione da rilasciare ai produttori sulla base delle loro consegne di tabacco relative al raccolto degli anni di riferimento; che gli Stati membri devono poter aumentare alcuni quantitativi da prendere in considerazione per tenere conto della situazione particolare di alcuni produttori;

considerando che i limiti quantitativi applicabili per un raccolto possono essere superiori a quelli fissati relativamente al raccolto precedente per alcuni gruppi di varietà, ed inferiori per altri; che occorre ripartire i quantitativi supplementari tra gli interessati secondo criteri oggettivi, tenendo conto di alcune priorità che gli Stati membri dovranno determinare in base alla loro situazione;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità del trasferimento e della cessione di quote di produzione all'interno di uno stesso gruppo di varietà, su base annua o a titolo definitivo, e fissare un diritto di priorità tra produttori per favorire la cessione delle quote tra produttori aderenti alla stessa associazione; che ai fini del calcolo della quota di ciascun produttore non vanno considerati i quantitativi consegnati nell'ambito della cessione su base annua;

▼B

considerando che si deve prendere in considerazione il caso delle unità di produzione gestite in comune dai membri di una stessa famiglia, con particolare riguardo alle quantità minime per attestato di quota di produzione e alla prevenzione della frode;

considerando che scambi volontari di quote tra produttori interessati possono favorire una razionalizzazione della produzione;

considerando che occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche;

considerando che occorre istituire un programma di riscatto delle quote con corrispondente riduzione dei limiti di garanzia, al fine di favorire la riconversione dei produttori che, su base individuale e volontaria, intendano abbandonare l'attività nel settore; che è opportuno fissare gli importi ai quali avranno diritto i produttori le cui quote saranno riscattate, senza pregiudizio di eventuali modifiche future; che occorre fissare un diritto di priorità tra produttori per l'acquisto delle quote offerte nell'ambito del programma di riscatto, al fine di mantenere la produzione, per quanto possibile, nella stessa filiera produttiva;

considerando che, a fini di buona gestione, trasparenza e controllo, il produttore non aderente a un'associazione di produttori deve consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà proveniente da uno stesso raccolto a una sola impresa di trasformazione, i pagamenti alle associazioni di produttori ed il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su un solo e unico conto, che dev'essere vincolato al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione, e la quota di produzione assegnata a ciascun produttore dev'essere comunicata al pubblico;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2075/92 prevede la concessione all'associazione dei produttori di un aiuto specifico che non può essere superiore al 2 % dell'importo totale del premio; che è opportuno mantenere tale percentuale massima per garantire la corretta esecuzione dei compiti assegnati all'associazione di produttori, tra cui le azioni volte a favorire il rispetto dell'ambiente;

considerando che, in virtù dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92, spetta agli Stati membri di stabilire tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio; che le misure di controllo devono tuttavia rispondere a determinati requisiti atti a rendere l'applicazione il più possibile uniforme negli Stati membri, sul modello del sistema integrato di gestione e di controllo previsto nel regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 820/97 ([2]), e nel regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/98 ([4]);

considerando che la prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli non tanto sul luogo in cui il tabacco è trasformato, quanto nel luogo di consegna del tabacco; che tali controlli non si ritengono sufficienti; che occorre stabilire i luoghi in cui il tabacco deve essere consegnato e precisare i controlli da effettuare;

considerando che occorre accertare che siano rispettate le disposizioni in materia di aiuti comunitari; che occorre a tal fine definire con precisione i criteri e le modalità tecniche per l'esecuzione dei controlli amministrativi e in loco; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di controlli in loco, è opportuno combinare i tassi minimi di

([1]) GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.
([2]) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.
([3]) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.
([4]) GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 23.

▼B

controllo con lo strumento dell'analisi di rischio e precisare gli elementi da prendere in considerazione;

considerando che, conformemente all'articolo 5, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata e sia consegnato sotto scorta di un contratto di coltivazione; che tali condizioni possono essere facilmente eluse in mancanza di controlli tesi a verificare che le superfici dichiarate nel contratto siano effettivamente coltivate con la varietà indicata; che è quindi opportuno determinare un livello minimo di controllo delle superfici coltivate ad opera degli Stati membri, nonché le conseguenze di eventuali irregolarità constatate; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive per evitare dichiarazioni false, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

considerando che, allo scopo di prevenire le frodi, il tabacco in foglia deve essere sottoposto a controllo all'atto della consegna da parte del produttore all'impresa di prima trasformazione; che esso deve rimanere sotto controllo sino alla fine delle fasi di trasformazione e condizionamento; che è altresì necessario controllare il tabacco in foglia importato da paesi terzi e sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento presso la stessa impresa in cui viene lavorato il tabacco di origine comunitaria;

considerando che è opportuno che i dati e i documenti delle imprese di trasformazione e dei produttori siano accessibili e utilizzabili ai fini dei controlli;

considerando che è opportuno determinare le conseguenze di eventuali irregolarità constatate; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire qualsiasi uso illecito degli aiuti comunitari, pur nel rispetto del principio di proporzionalità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

— «consegna»: qualsiasi operazione che comporti, nel corso della stessa giornata, la fornitura del tabacco greggio ad un'impresa di trasformazione, da parte di un produttore e in forza di un contratto di coltivazione;

— «associazione di produttori»: un'associazione di produttori riconosciuta dallo Stato membro a norma dell'articolo 4;

— «cessione temporanea»: cessione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione per un periodo massimo di un anno, non rinnovabile durante il triennio di distribuzione delle quote;

— «cessione definitiva»: cessione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione per un periodo superiore a un anno durante il triennio di distribuzione delle quote;

— «primo acquirente»: l'impresa di prima trasformazione che firma per prima il contratto di coltivazione;

— «partita»: la parte o la totalità della produzione che forma oggetto di una consegna di un produttore, divisa in modo da formare una o più parti distinte per grado qualitativo, effettivamente separate o no, con peso e tasso di umidità ben definiti, numerata in modo da poter identificare il prezzo di acquisto pagato e il singolo produttore;

— «attestato di controllo»: documento rilasciato dal competente organismo di controllo, con il quale si certifica la presa in consegna del quantitativo di tabacco di cui trattasi da parte dell'impresa di prima trasformazione, la consegna di detto quantitativo nel quadro degli

▼B

attestati di quota assegnati ai produttori, e la conformità delle operazioni con le disposizioni vigenti.

TITOLO II

Associazioni di produttori

CAPITOLO I

Riconoscimento

Articolo 2

1. Gli Stati membri riconoscono le associazioni di produttori, su loro richiesta.

2. L'associazione di produttori non può esercitare l'attività di prima trasformazione del tabacco.

3. Un produttore di tabacco non può appartenere a più di un'associazione.

Articolo 3

1. L'associazione di produttori deve possedere i requisiti seguenti:

a) essere stata costituita su iniziativa dei suoi membri;

b) essere stata costituita al fine di adeguare in comune la produzione dei suoi membri alle esigenze del mercato;

c) determinare e far applicare dai suoi membri norme comuni di produzione e di immissione sul mercato, segnatamente per quanto riguarda la qualità dei prodotti e l'applicazione di pratiche colturali, nonché procedere eventualmente all'acquisto di sementi, concimi e altri mezzi di produzione;

d) disporre di uno statuto che ne disciplini l'attività e ne limiti le finalità al settore del tabacco greggio; lo statuto deve prevedere quanto meno l'obbligo, per i produttori associati:

— di immettere sul mercato tutta la produzione destinata ad essere commercializzata tramite l'associazione,

— di conformarsi alle norme comuni di produzione;

e) disporre di attestati di quote per una quantità espressa in tonnellate pari o superiore alla percentuale di cui all'allegato I del limite di garanzia dello Stato membro nel quale l'associazione è stabilita; gli Stati membri possono fissare una percentuale più elevata e stabilire condizioni minime complementari riguardanti il numero di produttori;

▼M12

Nelle zone di produzione insulari, un'associazione di produttori che non raggiunge la percentuale richiesta può essere riconosciuta a condizione che riunisca almeno il 70 % del numero complessivo di produttori della zona;

▼B

f) prevedere, nello statuto, disposizioni che attribuiscano ai membri la facoltà di recedere dall'associazione a condizione:

— di essere stati membri dell'associazione per un periodo di almeno un anno dalla data del suo riconoscimento,

— di darne comunicazione scritta all'associazione entro il 31 ottobre, con effetto per il raccolto successivo; tali disposizioni lasciano impregiudicate le disposizioni legislative o regolamentari nazionali aventi lo scopo di tutelare l'associazione o i suoi creditori, in determinati casi, contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso dei membri, ovvero di impedire il recesso dei membri durante l'esercizio finanziario;

g) escludere, all'atto della costituzione e per tutte le sue attività, qualsiasi discriminazione contraria al funzionamento del mercato

▼B

comune e all'attuazione degli obiettivi generali del trattato, e in particolare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento:

— dei produttori o delle associazioni che potrebbero aderirvi,

— o dei suoi partner economici.

▼M3

Tuttavia, un'associazione di produttori può limitare il suo campo d'attività ad alcune zone di produzione. In questo caso, un singolo produttore che produce tabacco sia all'interno che all'esterno delle zone di produzione in questione può tuttavia diventare membro di tale associazione di produttori per la totalità della sua produzione, a condizione che la parte principale di essa provenga dalle zone di produzione di competenza della stessa associazione;

▼B

h) avere personalità giuridica o possedere la capacità necessaria, a norma della legislazione nazionale, per essere soggetto di diritti e di obblighi;

i) tenere una contabilità tale da permettere all'autorità competente di esercitare un controllo completo sull'utilizzazione dell'aiuto specifico;

j) non avere una posizione dominante nella Comunità, salvo che ciò sia necessario al conseguimento delle finalità enunciate all'articolo 39 del trattato;

k) prevedere inoltre nello statuto l'obbligo di imporre ai suoi membri l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) al più tardi a decorrere dalla data:

— dalla quale ha effetto il riconoscimento o

— della loro adesione, qualora questa sia posteriore al riconoscimento.

2. L'immissione della produzione sul mercato, ai sensi del paragrafo 1, lettera d), ad opera dell'associazione, comprende almeno le operazioni seguenti:

— conclusione da parte dell'associazione, in nome proprio e per proprio conto, di contratti di coltivazione per l'intera produzione dei suoi membri;

— conferimento di tutta la produzione dei membri, preparata secondo norme comuni per la successiva consegna ai trasformatori.

Articolo 4

1. È competente per il riconoscimento di un'associazione di produttori lo Stato membro nel cui territorio l'associazione ha la propria sede statutaria.

2. Lo Stato membro interessato accoglie o respinge la domanda di riconoscimento nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa, in base al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

3. Lo Stato membro stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento. Tale data non può essere anteriore a quella in cui è iniziata l'attività effettiva dell'associazione.

Articolo 5

1. Ciascuna associazione di produttori presenta ogni anno, entro il 15 novembre, l'aggiornamento dei dati attinenti al riconoscimento e comunica allo Stato membro le eventuali modifiche intervenute rispetto al periodo precedente.

2. L'associazione di produttori rispondente ai requisiti previsti per il riconoscimento alla data del 15 novembre può conservare il riconoscimento per il raccolto dell'anno successivo.

3. L'associazione di produttori che non risponde più ai requisiti di riconoscimento alla data del 15 novembre può presentare anteriormente

▼B

al termine previsto per la conclusione dei contratti di coltivazione, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, una domanda di riconoscimento, come previsto all'articolo 4, per poter conservare il riconoscimento per il raccolto dello stesso anno.

CAPITOLO II

Revoca del riconoscimento

Articolo 6

1. Lo Stato membro interessato revoca il riconoscimento dell'associazione di produttori:

a) se l'aiuto specifico è utilizzato per scopi diversi da quelli precisati all'articolo 40, paragrafo 2;

b) se non sono più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento;

c) se il riconoscimento è basato su indicazioni erronee;

d) se l'associazione ha ottenuto il riconoscimento in modo irregolare;

e) se la Commissione accerta l'esistenza di accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato;

f) se si applicano i casi di cui all'articolo 51.

2. La revoca del riconoscimento da parte dello Stato membro ha effetto dalla data a partire dalla quale non ricorrono più i presupposti per il riconoscimento, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Gli aiuti versati a decorrere da tale data sono recuperati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino a quella del recupero. Il tasso di interesse da applicare è quello previsto dal diritto nazionale per analoghe operazioni di recupero.

3. Qualora il riconoscimento sia revocato per inadempienze gravi, l'importo degli aiuti da recuperare è maggiorato del 30 %.

In tale ipotesi, nonché nei casi di cui all'articolo 51, il riconoscimento non può essere nuovamente attribuito prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla data della revoca.

4. Dopo la revoca del riconoscimento, l'associazione di produttori deve presentare una nuova domanda di riconoscimento.

TITOLO III

Imprese di prima trasformazione

Articolo 7

1. È competente per il riconoscimento di un'impresa di prima trasformazione autorizzata a firmare contratti di coltivazione lo Stato membro nel cui territorio l'impresa ha la propria sede.

2. Lo Stato membro interessato, decidendo a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/93 e delle altre condizioni che esso stesso definisce, accoglie o respinge la domanda di riconoscimento nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa e stabilisce la data a decorrere dalla quale ha effetto il riconoscimento, se la domanda è accettata. Il riconoscimento di un'impresa di prima trasformazione non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Lo Stato membro revoca il riconoscimento dell'impresa di prima trasformazione con effetto a decorrere dal raccolto successivo alla data in cui non ricorrano più uno o più requisiti per il riconoscimento, o nel caso di cui all'articolo 53.

▼B

TITOLO IV

Regime di premi

CAPITOLO I

Zone di produzione

Articolo 8

Le zone di produzione di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono determinate, per ciascun gruppo di varietà, nell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri possono stabilire zone di produzione più ristrette, basandosi in particolare su criteri qualitativi. Una zona di produzione ristretta non può avere una superficie superiore a quella di un comune amministrativo o, per la Francia, di un cantone.

CAPITOLO II

Contratto di coltivazione

Articolo 9

1. Il contratto di coltivazione di cui all'articolo 5, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2075/92 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un'associazione di produttori o un singolo produttore non aderente ad un'associazione, dall'altro.

2. Il contratto di coltivazione è stipulato per gruppo di varietà. Esso obbliga l'impresa di prima trasformazione a prendere in consegna il quantitativo di tabacco in foglia previsto nel contratto e il singolo produttore non aderente ad un'associazione o l'associazione di produttori a consegnare all'impresa di prima trasformazione detto quantitativo, entro i limiti della sua produzione effettiva.

3. Il contratto di coltivazione deve contenere almeno i seguenti dati:

a) le parti che stipulano il contratto;

b) il riferimento all'attestato di quota del produttore;

c) il gruppo di varietà oggetto del contratto e, se del caso, la varietà di tabacco;

d) il quantitativo massimo da consegnare;

e) il luogo esatto in cui è coltivato il tabacco (zona di produzione di cui all'articolo 8, provincia, comune, estremi della particella in base al sistema integrato di controllo di cui all'articolo 43);

f) la superficie della particella, escluse strade aziendali o recinzioni;

g) il prezzo d'acquisto per grado qualitativo, escluso l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse;

h) i requisiti qualitativi minimi convenuti per grado qualitativo, con un minimo di tre gradi, nonché l'impegno del produttore a consegnare all'impresa di trasformazione tabacco greggio che sia almeno conforme a tali requisiti qualitativi;

i) l'impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore il prezzo d'acquisto secondo il grado di qualità;

j) il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto, che non può essere superiore a trenta giorni dalla fine di ciascuna consegna;

k) la clausola che prevede la vendita all'asta dei contratti, nel caso in cui lo Stato membro decida di applicare l'articolo 12;

▼M3

l) l'impegno del produttore a trapiantare il tabacco nella parcella di cui trattasi entro il 15 giugno dell'anno del raccolto. Tuttavia, anteriormente a tale data, l'associazione di produttori o i singoli produttori non appartenenti ad un'associazione di produttori devono comunicare per lettera raccomandata al trasformatore, nonché

▼M3

all'organismo competente dello Stato membro, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e, ove del caso, il cambiamento della parcella.

▼B

Qualora lo Stato membro abbia deciso di versare i premi ai produttori, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2075/92, tramite le imprese di prima trasformazione, il contratto di coltivazione deve contenere anche l'impegno dell'impresa di prima trasformazione a versare al produttore, oltre al prezzo, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente consegnato.

4. La durata del contratto è limitata ad un raccolto.

5. In applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, le parti contraenti di un contratto di coltivazione possono, mediante una clausola aggiuntiva scritta, aumentare i quantitativi inizialmente indicati nel contratto, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) la clausola aggiuntiva specifica la produzione eccedente per ciascun gruppo di varietà realizzata dal produttore nei luoghi e per il raccolto oggetto del contratto, entro il limite massimo del 10 % della quota assegnata al produttore per tale raccolto;

b) la clausola aggiuntiva è trasmessa per la registrazione all'autorità competente entro il decimo giorno successivo alla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento.

La clausola aggiuntiva di cui al primo comma viene registrata dall'autorità competente, previa verifica che il produttore non abbia beneficiato di un riporto delle eccedenze nel precedente raccolto.

Articolo 10

1. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione sono stipulati entro il 30 maggio dell'anno del raccolto.

2. Salvo forza maggiore, i contratti di coltivazione stipulati devono essere trasmessi per la registrazione all'organismo competente entro dieci giorni dalla data limite fissata per la loro conclusione.

3. Se il termine per la firma del contratto di cui al paragrafo 1 o per la trasmissione del contratto di coltivazione di cui al paragrafo 2 è superato di non oltre quindici giorni, il premio da rimborsare è ridotto del 20 %.

4. L'organismo competente è quello dello Stato membro in cui verrà effettuata la trasformazione. Se la trasformazione si effettuerà in uno Stato membro diverso da quello in cui è coltivato il tabacco, l'organismo competente dello Stato membro di trasformazione invia immediatamente copia del contratto registrato all'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Tale organismo, se non esegue esso stesso i controlli del regime dei premi, invia copia dei contratti registrati al servizio responsabile del controllo.

Articolo 11

Il contratto di coltivazione stipulato tra un'impresa di trasformazione e un'associazione di produttori e corredato di un elenco nominativo dei produttori e delle relative superfici a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettere e) ed f), nonché di un sunto delle loro quote.

Articolo 12

▼M12

1. Entro il 31 gennaio dell'anno del raccolto, gli Stati membri decidono se applicare ai contratti di coltivazione sottoscritti nel loro territorio per uno o più gruppi di varietà, un sistema di vendita all'asta.

▼**M12**

Questo sistema concerne i contratti delle associazioni di produttori che desiderano parteciparvi.

▼**B**

2. Il sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione comporta l'inserimento nel contratto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di una clausola che preveda la possibilità per il produttore di sostituire il primo acquirente con un'altra impresa di prima trasformazione entro i venti giorni precedenti la data d'inizio della consegna del tabacco.

La sostituzione può essere effettuata nel caso di una o più offerte formali da parte di un'impresa di prima trasformazione che si sia dichiarata disposta a rilevare il contratto in questione nella sua totalità. I nuovi prezzi, esclusi l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse, devono essere superiori di almeno il 10 % a quelli indicati nel contratto.

3. Il produttore che abbia ricevuto offerte formali comunica al primo acquirente, con lettera raccomandata, i nuovi prezzi, esclusi l'importo del premio, gli eventuali servizi e le tasse.

4. Il primo acquirente non è sostituito nel contratto se comunica al produttore, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3, l'accettazione dei nuovi prezzi derivanti dalla vendita all'asta. Qualora il primo acquirente non accetti i nuovi prezzi o non risponda entro il termine previsto, viene sostituito nel contratto dall'impresa di prima trasformazione che ha presentato al produttore l'offerta formale più elevata.

5. Anteriormente alla data d'inizio della consegna del tabacco, il produttore informa dell'avvenuta sostituzione il primo acquirente e lo Stato membro inviando a quest'ultimo una copia aggiornata del contratto originale, controfirmato dalle parti interessate.

6. Nel caso in cui il tabacco prodotto in uno Stato membro sia trasformato in un altro Stato membro, il sistema di vendita all'asta per i contratti si applica in base alle disposizioni adottate dallo Stato membro in cui ha luogo la produzione.

CAPITOLO III

Requisiti qualitativi minimi

Articolo 13

Il tabacco consegnato all'impresa di trasformazione deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente dalle caratteristiche elencate nell'allegato III. Le parti contraenti possono concordare requisiti qualitativi più rigorosi.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione siano sottoposte ad un organo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le norme per la composizione e per i lodi arbitrali di tali organi, nel cui seno devono essere presenti, in pari numero, uno o più rappresentanti dei produttori e dei trasformatori.

CAPITOLO IV

Versamento dei premi e degli anticipi

Articolo 15

1. Le modalità di ripartizione del premio di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2075/92, il rapporto minimo tra la parte variabile e l'importo totale del premio e le modalità per il calcolo della parte variabile sono stabiliti nell'allegato V del presente regolamento. Gli Stati membri possono aumentare il rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio fino al 45 %.

▼M9

2. L'importo della parte fissa del premio che deve essere corrisposta all'associazione di produttori, che la distribuisce interamente a ciascun membro dell'associazione, ovvero a ciascun singolo produttore che non sia membro di un'associazione, nonché il quantitativo da imputare all'attestato di quota di produzione dell'interessato sono calcolati in base al peso del tabacco in foglia del gruppo di varietà di cui trattasi, corrispondente alla qualità minima richiesta e preso in consegna dall'impresa di prima trasformazione.

Se il tasso di umidità è superiore o inferiore alla percentuale indicata nell'allegato IV per la varietà di cui trattasi, il peso viene adeguato, per ogni punto di differenza, entro i limiti di tolleranza di cui allo stesso allegato.

▼B

3. I metodi per determinare il tasso di umidità, i livelli e la frequenza del prelievo di campioni e la modalità di calcolo del peso adeguato sono indicati nell'allegato VI.

4. L'importo della parte variabile del premio che deve essere corrisposta all'associazione di produttori, che la ridistribuisce interamente a ciascun membro dell'associazione, è calcolato per ciascuna partita consegnata in base al prezzo d'acquisto pagato dall'impresa di prima trasformazione per l'acquisto di tale partita.

Articolo 16

1. Salvo forza maggiore, il produttore deve consegnare l'intera sua produzione all'impresa di prima trasformazione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per i gruppi di varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello del raccolto per gli altri gruppi di varietà, pena la perdita del diritto al versamento del premio.

La consegna deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il tabacco sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto. L'organismo di controllo riconosce tali centri di acquisto, che devono disporre di installazioni e di strumenti di pesatura, nonché di locali adeguati.

2. Entro il 10 maggio per i gruppi di varietà VI, VII e VIII, ed entro il 25 aprile per gli altri gruppi di varietà, ogni produttore comunica per iscritto all'organismo di controllo tutti i quantitativi di tabacco in foglia non consegnati ad imprese di prima trasformazione alle date di cui al paragrafo 1, nonché il luogo in cui il tabacco è immagazzinato. L'organismo competente prende le misure necessarie ad impedire che il tabacco non consegnato ad imprese di prima trasformazione alle date di cui al paragrafo 1 possa essere dichiarato proveniente dal raccolto successivo.

Articolo 17

Ciascun produttore non aderente ad un'associazione di produttori può consegnare il tabacco di un determinato gruppo di varietà e di uno stesso raccolto ad una sola impresa di trasformazione.

Articolo 18

1. L'organismo competente dello Stato membro versa, in base a un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifichi la consegna del tabacco e su presentazione della prova del versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), del presente regolamento:

— l'importo della parte fissa del premio all'associazione di produttori o ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione,

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico all'associazione di produttori.

2. Lo Stato membro versa al produttore gli importi della parte fissa del premio e dell'aiuto specifico nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1.

▼B

L'importo della parte variabile del premio dev'essere versato all'associazione di produttori nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1 e di una dichiarazione rilasciata dall'associazione interessata che certifichi, per ciascun gruppo di varietà, la conclusione delle consegne.

3. L'associazione di produttori versa al membro produttore, tramite bonifico bancario o postale, la parte fissa e la parte variabile del premio nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del pertinente importo.

▼M6

4. I pagamenti alle associazioni di produttori degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 e il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore da parte di un'impresa di prima trasformazione sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — e che, nell'ambito di un'associazione di produttori, devono essere vincolati al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.

▼B

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e per quanto riguarda il versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), la prova di tale versamento non è richiesta se è dimostrato che l'impresa di prima trasformazione firmataria del contratto è oggetto di una procedura o di una sentenza dichiarativa di fallimento, o di una procedura equivalente.

▼M3

6. Ai fini del calcolo della parte variabile del premio, il prezzo d'acquisto da prendere in considerazione è il prezzo per partita stabilito all'atto della consegna.

▼M6

Articolo 19

1. Gli Stati membri applicano un sistema di anticipi sui premi a favore dei produttori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.

2. L'anticipo di cui al paragrafo 1 è versato, su richiesta del produttore o, per il raccolto 2000, dell'impresa di prima trasformazione, in base ad un attestato di ammissibilità al beneficio dell'anticipo, redatto dal competente organismo di controllo.

3. Salvo disposizioni contrarie dello Stato membro che ne fosse già in possesso, alla domanda di anticipo vanno acclusi i documenti seguenti:

a) copia del contratto di coltivazione stipulato dal produttore, rilasciata a nome del medesimo;

b) copia dell'attestato di quota rilasciato al produttore e oggetto di detto contratto;

c) una dichiarazione scritta del produttore in cui siano indicati i quantitativi di tabacco che è in grado di consegnare nel raccolto in corso.

4. L'attestato di cui al paragrafo 2 viene rilasciato dall'organismo di controllo previa verifica dei documenti di cui al paragrafo 3 e dell'esattezza della dichiarazione scritta presentata dal produttore.

Per l 'impresa di prima trasformazione, l'attestato è rilasciato sulla base dei contratti di coltivazione da essa conclusi e delle consegne effettuate o prevedibili.

5. Il versamento dell'anticipo, il cui importo massimo è pari alla parte fissa del premio da corrispondere al produttore, è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'importo dell'anticipo stesso maggiorato del 15 %.

L'anticipo è pagato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto e deve essere versato al più tardi trenta giorni dopo la presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 e della prova dell'avvenuta costituzione

▼M6

della cauzione, salvo qualora la suddetta domanda venga presentata prima del 16 settembre, nel qual caso il termine è portato a 77 giorni.

6. Se l'anticipo è corrisposto a un'associazione di produttori o a un'impresa di prima trasformazione ed entro trenta giorni a decorrere dalla sua ricezione l'importo dell'anticipo non è stato versato ai soci aventi diritto o, se del caso, ai produttori aventi diritto, oppure non è stato rimborsato allo Stato membro, l'importo che rimane disponibile produce interessi al tasso fissato dallo Stato membro. Tali interessi sono computabili a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) a decorrere dalla data di ricezione dell'anticipo.

7. L'importo dell'anticipo versato viene detratto dall'importo del premio che deve essere versato, secondo quanto disposto rispettivamente all'articolo 18, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, a partire dalla prima consegna effettuata.

La cauzione è svincolata su presentazione dell'attestato relativo al controllo del quantitativo di tabacco in questione e della prova del versamento dell'importo corrispondente a titolo del premio ai produttori aventi diritto. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari, in particolare i periodi di consegna del tabacco o i quantitativi minimi per i quali può essere rilasciato un attestato di controllo.

Il 50 % della cauzione è svincolato nel momento in cui è stato erogato il 50 % del premio da versare.

La cauzione è svincolata nel momento in cui l'intero anticipo concesso è stato detratto dall'importo dei premi da versare.

8. Salvo forza maggiore, se entro il termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1, un produttore non ha effettuato consegne che permettano di detrarre l'intero anticipo concesso dall'importo dei premi che deve essergli corrisposto, la cauzione costituita dallo stesso produttore viene incamerata a concorrenza dell'importo dell'anticipo non recuperato.

9. Gli Stati membri determinano le condizioni complementari per il versamento degli anticipi, in particolare il termine ultimo per la presentazione delle domande. Nessuna domanda di anticipo può essere inoltrata da un produttore una volta iniziate le consegne.

▼B

Articolo 20

1. Per i raccolti 1999 e 2000, gli Stati membri possono procedere al pagamento dei premi ai produttori tramite le imprese di prima trasformazione. In tal caso, in base all'attestato di controllo e su presentazione di una prova del versamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), l'organismo competente dello Stato membro versa al trasformatore:

— l'importo della parte fissa del premio destinato all'associazione di produttori o ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione,

— l'importo della parte variabile del premio e l'aiuto specifico destinati all'associazione di produttori.

2. Lo Stato membro versa il premio all'impresa di prima trasformazione entro i seguenti termini:

a) trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, per la parte fissa del premio e l'aiuto specifico;

b) trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'associazione di produttori interessata e dei documenti di cui al paragrafo 1, per la parte variabile del premio.

3. L'impresa di prima trasformazione versa al produttore interessato la parte fissa del premio e, se del caso, la parte variabile del premio nonché l'aiuto specifico, nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data di ricevimento di tali importi.

▼M6

4. I pagamenti degli importi di cui al paragrafo 1 sono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conti destinati a tali pagamenti — i cui numeri sono comunicati all'autorità competente incaricata del controllo — che devono essere vincolati, nel caso di un'associazione di produttori, al pagamento dei singoli produttori membri dell'associazione.

▼B

Articolo 21

1. I premi sono versati o anticipati dallo Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato. Essi sono versati al produttore nella moneta dello Stato membro in cui il tabacco è stato coltivato.

2. Se il tabacco è trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato coltivato, lo Stato membro in cui ha luogo la trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, previa verifica, tutti i dati necessari per il versamento dei premi e per lo svincolo delle cauzioni.

TITOLO V

Regime di quote di produzione

CAPITOLO I

Ripartizione delle quote

Articolo 22

1. Entro i limiti di garanzia fissati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92, gli Stati membri ripartiscono le quote di produzione per ciascun gruppo di varietà relative a tre raccolti consecutivi tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e tra le associazioni di produttori, in misura proporzionale alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore o associazione di produttori nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto.

2. Gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote di produzione tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori, oppure esigere che i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori presentino loro domande per ottenere una quota di produzione.

3. Gli Stati membri rilasciano ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione e alle associazioni di produttori gli attestati di quota entro il ►M5 fine febbraio ◄ dell'anno del raccolto.

▼M2

4. I quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione a seguito del trasferimento dei quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 sono ripartiti tra i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori beneficiari degli attestati di quota di produzione dall'organismo competente nazionale in modo equo entro i quindici giorni successivi al giorno di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento che definisce detto trasferimento. La ripartizione in questione è effettuata in base a criteri obiettivi e pubblicati che dovranno essere stabiliti dagli Stati membri tenendo conto del parere delle organizzazioni interprofessionali riconosciute conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2077/92. L'organismo nazionale competente procede alla correzione dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione se i singoli produttori non aderenti ad un'associazione e le associazioni di produttori in questione hanno beneficiato dell'attribuzione di un attestato di quota di produzione entro il termine di cui al paragrafo 3.

▼B

Articolo 23

L'assegnazione di una quota di produzione non implica l'assegnazione di quote per gli anni successivi.

Articolo 24

1. La quota di ciascun produttore si calcola applicando la percentuale che il suo quantitativo medio rappresenta rispetto alla somma dei quantitativi medi determinati a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 nonché degli articoli 22 e 25 del presente regolamento, al limite di garanzia specifico dello Stato membro per il gruppo di varietà in questione.

2. Nel caso delle associazioni di produttori, ogni produttore membro di un'associazione che receda dalla stessa mantiene il diritto alla propria quota, calcolata conformemente al paragrafo 1.

3. Per i produttori che hanno iniziato a coltivare tabacco o che hanno aumentato la loro quota in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, le quote di produzione devono essere calcolate nel seguente modo:

— per i raccolti successivi alla ripartizione effettuata a titolo dell'articolo 29, paragrafo 3 e fino alla successiva ripartizione delle quote di produzione triennali, le quote modificate restano immutate;

— in occasione della ripartizione delle quote, il produttore ottiene una quota di produzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

4. I produttori che hanno aumentato la loro quota in seguito a una cessione temporanea ottengono, in occasione della ripartizione delle quote, una quota di produzione proporzionale alla media dei quantitativi consegnati con esclusione delle quote di produzione oggetto della cessione.

5. I produttori che hanno aumentato la loro quota in seguito a una cessione definitiva ottengono, in occasione della distribuzione delle quote, una quota di produzione proporzionale alla media dei quantitativi consegnati, comprese le quote di produzione oggetto della cessione.

6. La percentuale del produttore è espressa con almeno quattro cifre decimali. Le quote sono fissate in chilogrammi.

Articolo 25

1. Per il calcolo della media dei quantitativi consegnati per la trasformazione, tutto il tabacco di un raccolto si considera consegnato nel corso dell'anno civile del raccolto in questione. Tuttavia, i quantitativi consegnati per la trasformazione in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, si considerano consegnati durante l'anno del raccolto nel corso del quale sono stati ammessi al premio. Si prende in considerazione soltanto il tabacco effettivamente consegnato che dà diritto al premio.

2. I quantitativi di tabacco consegnati da produttori non stabiliti nelle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92 non sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

1. Nei casi in cui tabacco prodotto in uno Stato membro sia stato trasformato in un altro Stato membro, la ripartizione delle quote è effettuata secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Lo Stato membro di trasformazione comunica allo Stato membro di produzione, per ciascun produttore e per ogni gruppo di varietà, i quantitativi di tabacco greggio provenienti dallo Stato membro di produzione e consegnati per la trasformazione durante gli anni di riferimento da utilizzare per il calcolo delle quote di produzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2075/92.

▼B

3. Tale comunicazione è effettuata entro il 15 novembre dell'anno precedente il raccolto in questione.

4. Lo Stato membro di produzione assegna il quantitativo corrispondente del proprio quantitativo del limite di garanzia specifico ai produttori che, durante gli anni di riferimento di cui al paragrafo 2, hanno consegnato tabacco a trasformatori stabiliti in un altro Stato membro.

Ai fini dell'assegnazione della quota di produzione, i produttori che durante gli anni di riferimento hanno consegnato tabacco a trasformatori stabiliti in un altro Stato membro sono assimilati ai produttori che hanno consegnato la loro produzione a un'impresa stabilita nel loro Stato membro.

CAPITOLO II

Attestati di quota

Articolo 27

1. Per ogni gruppo di varietà lo Stato membro rilascia, nel rispetto dei quantitativi del limite di garanzia, attestati di quota di produzione ai produttori stabiliti in una zona di produzione riconosciuta a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92.

Detti attestati di quota di produzione indicano in particolare l'avente diritto e il gruppo di varietà con i corrispondenti quantitativi ai quali essi si riferiscono.

2. Gli Stati membri definiscono la procedura per il rilascio degli attestati di quota di produzione e le misure di prevenzione delle frodi, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

3. Gli Stati membri possono stabilire dei quantitativi minimi per il rilascio degli attestati di quota di produzione. Tali quantitativi minimi non devono essere superiori a 500 kg.

4. Qualora un produttore fornisca la prova che, in seguito a circostanze eccezionali, la propria produzione è stata insolitamente bassa per un raccolto compreso nel periodo di riferimento, lo Stato membro determina, su richiesta dell'interessato, il quantitativo da prendere in considerazione per tale raccolto ai fini del rilascio del suo attestato di quota; tale quantitativo non può essere superiore ai quantitativi iscritti negli attestati di quota assegnati al produttore per il raccolto di cui trattasi.

CAPITOLO III

Modifica del limite di garanzia

Articolo 28

1. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà è superiore al limite di garanzia applicabile al raccolto precedente, il quantitativo in eccesso rispetto a quest'ultimo limite di garanzia è ripartito in base a criteri obiettivi e coerenti che lo Stato membro deve stabilire e rendere pubblici.

Gli Stati membri possono in particolare prevedere che i quantitativi supplementari siano prioritariamente assegnati ai produttori che:

a) subiscono una riduzione, rispetto al raccolto precedente, dei quantitativi interessati dai loro attestati di quota, per un altro gruppo di varietà;

b) possono, grazie al quantitativo supplementare, procedere ad una significativa razionalizzazione della loro produzione di tabacco del gruppo di varietà di cui trattasi.

2. Quando, per un raccolto e per uno Stato membro, il limite di garanzia stabilito per un gruppo di varietà è inferiore al limite di garanzia applicabile al raccolto precedente, la riduzione è ripartita tra

▼B

i produttori in proporzione alla media dei quantitativi consegnati per la trasformazione da ogni singolo produttore nei tre anni precedenti l'anno dell'ultimo raccolto, fatti salvi i casi in cui si applica il programma di riscatto delle quote di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

CAPITOLO IV

Riserva nazionale

Articolo 29

▼M12

1. Per agevolare la riconversione dei produttori e la ristrutturazione delle aziende agricole, gli Stati membri possono costituire per ogni raccolto una riserva nazionale di quote per gruppo di varietà.

▼B

2. Tale riserva è alimentata con le quote rese disponibili mediante una riduzione lineare dell'insieme delle quote assegnate ai singoli produttori e alle associazioni di produttori, che lo Stato membro fissa tra lo 0,5 e il 2 % del limite di garanzia stabilito ogni anno per lo stesso gruppo di varietà.

Inoltre, gli Stati membri possono ricorrere:

— ad una riduzione lineare, fissata da ogni Stato membro entro il limite del 2 % dei quantitativi iscritti sugli attestati di quote di produzione oggetto di cessione definitiva,

e/o

— alle quote di produzione non utilizzate per stipulare contratti di coltivazione entro la data stabilita per la loro conclusione.

3. Nel rispetto delle disposizioni previste al capitolo I del presente titolo e tenuto conto delle zone di produzione riconosciute a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la riserva nazionale è ripartita tra i produttori, o coloro che desiderano divenire produttori, in base a criteri oggettivi determinati da ciascuno Stato membro.

▼M6

Le quote di produzione rese disponibili con l'applicazione del paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, possono essere attribuite fino alla data limite fissata per la conclusione dei contratti di coltivazione.

▼M7

4. Quando per un gruppo di varietà è prevista una riduzione del limite di garanzia per il raccolto successivo, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2075/92, autorizzare uno Stato membro interessato ad anticipare, entro il limite di un quantitativo non superiore al 10 % del limite di garanzia, l'attribuzione dei quantitativi dello stesso gruppo di varietà disponibili nella riserva nazionale a norma del paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, per il gruppo di varietà considerato.

Tali quantitativi sono ripartiti dallo Stato membro, conformemente ai criteri in vigore per l'assegnazione della riserva nazionale, sotto forma di quote di produzione complementari a titolo dello stesso raccolto durante il quale detti quantitativi sono rimasti inutilizzati.

▼B

CAPITOLO V

Trasferimento e cessione delle quote

Articolo 30

Le quote possono essere trasferite o cedute a titolo temporaneo o definitivo.

▼B

Articolo 31

▼M3

1. Se l'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, a qualsiasi titolo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione a decorrere dalla data di registrazione presso l'autorità competente.

Gli Stati membri fissano un termine e/o una data limite per la registrazione del trasferimento presso l'autorità competente. Salvo nel caso di decesso, se il trasferimento è stato trasmesso per la registrazione all'autorità competente dopo il termine fissato dallo Stato membro, il diritto all'attestato di quota di produzione decorre dal raccolto successivo.

▼B

2. Se solamente una parte di un'azienda produttrice di tabacco è trasferita ad un terzo, il soggetto subentrante ottiene il diritto all'attestato di quota di produzione proporzionalmente alle superfici agricole acquisite. Le parti interessate possono tuttavia convenire che tale diritto resti integralmente acquisito al precedente o al nuovo titolare.

3. Fermo restando il paragrafo 1, un produttore affittuario delle superfici coltivate resta titolare dei diritti alla quota acquisiti al termine del contratto d'affitto.

4. Qualora l'azienda produttrice di tabacco sia o sia stata condotta in comune da più membri di una famiglia, questi debbono richiedere che sia rilasciato un solo attestato di quota di produzione in base alla somma dei quantitativi ai quali hanno diritto.

Articolo 32

1. Con l'autorizzazione dello Stato membro interessato, i produttori possono procedere a uno scambio dei propri diritti a un attestato di quota di produzione per un determinato gruppo di varietà contro un corrispondente attestato relativo ad un altro gruppo di varietà.

2. Lo scambio di diritti a un attestato di quota di produzione a norma del paragrafo 1, costituisce una cessione definitiva, tra i produttori interessati, dei quantitativi di riferimento in base ai quali è stato rilasciato l'attestato di quota di produzione.

Articolo 33

1. In uno stesso Stato membro, un singolo produttore può cedere a un altro singolo produttore, a titolo temporaneo o definitivo, una parte o la totalità dei quantitativi iscritti sugli attestati di quota di produzione che gli sono stati assegnati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'attestato di quota non è ancora oggetto di un contratto di coltivazione;

▼M7

b) il beneficiario della cessione dispone già di una quota di produzione per il gruppo di varietà in questione. L'amministrazione competente dello Stato membro può limitare tale condizione qualora la cessione verta unicamente su una parte dei quantitativi iscritti nell'attestato di quota;

▼B

c) la cessione è stata oggetto di un accordo scritto tra le parti interessate, nel quale figura il riferimento all'attestato di quota di produzione relativo ai quantitativi che, in parte o nella loro totalità, sono oggetto della cessione;

▼M12

d) l'accordo scritto di cui alla lettera c) è stato presentato per registrazione all'autorità competente entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione di quota;

▼B

e) l'originale dell'attestato di quota di produzione relativo ai quantitativi che, in parte o nella loro totalità, sono oggetto della cessione, è restituito all'autorità competente al momento della presentazione dell'accordo di cessione;

f) se chi cede l'attestato di quota è membro di un'associazione di produttori, la cessione dev'essere autorizzata da tale associazione qualora il beneficiario della cessione non sia membro della stessa associazione; l'associazione di produttori concede l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse a utilizzare i quantitativi oggetto della cessione alle condizioni offerte; se la cessione ha luogo tra produttori membri della stessa associazione di produttori, l'associazione dev'esserne informata;

g) la cessione definitiva si applica esclusivamente ai produttori i quali dimostrano che sono stati conclusi contratti di coltivazione negli ultimi tre anni per le quote oggetto dalla cessione.

2. L'autorità competente dello Stato membro registra l'accordo di cui al primo comma, lettera c), entro ►M5 trenta ◄ giorni dalla sua presentazione, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g). Alla stessa data, l'autorità competente dello Stato membro rilascia:

— al beneficiario della cessione, un attestato di quota di produzione complementare, corrispondente ai quantitativi di quota di produzione oggetto della cessione;

— al produttore che ha ceduto soltanto una parte dei quantitativi iscritti sul suo attestato di quota, un attestato di quota di produzione sostitutivo, corrispondente ai quantitativi che non sono stati oggetto della cessione.

▼M6

3. Le cessioni di quote di produzione di cui al paragrafo 1 non possono riguardare quantitativi inferiori a 100 chilogrammi, tranne per le quote di produzione inferiori a 100 chilogrammi, che devono quindi essere cedute interamente. Tuttavia, i quantitativi ceduti inferiori a 100 chilogrammi devono essere oggetto di una comunicazione alla Commissione.

▼B

CAPITOLO VI

Riscatto delle quote

Articolo 34

1. In applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e con esclusione delle zone di produzione sensibili e/o dei gruppi di varietà di alta qualità definiti conformemente al paragrafo 2, viene attuato un programma di riscatto delle quote con riduzione corrispondente dei limiti di garanzia di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2075/92, per agevolare la riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività nel settore.

2. In base alle proposte degli Stati membri presentate entro il 30 maggio di ciascun anno di raccolto, ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, la Commissione determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del paragrafo precedente.

3. Il paragrafo 1 si applica esclusivamente ai produttori i quali dimostrano che sono stati conclusi contratti di coltivazione negli ultimi tre anni per le quote oggetto del programma di riscatto.

Articolo 35

1. Il produttore che decide di abbandonare l'attività nel settore in applicazione dell'articolo 34 deve darne comunicazione scritta all'autorità competente dello Stato membro e, nel caso di singoli produttori che aderiscono a un'associazione, all'associazione di produttori interessata, entro il ►M13 1º novembre ◄ dell'anno di ciascun raccolto.

▼B

2. Dal ►M13 1º novembre ◄ al 31 dicembre, lo Stato membro rende pubblica l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

I singoli produttori aderenti alla stessa associazione del produttore che ha deciso di abbandonare l'attività nel settore e tale associazione hanno, in quest'ordine, diritto di prelazione sugli altri produttori per l'acquisto delle quote offerte nell'ambito del programma di riscatto.

▼M13

3. Dopo il termine del periodo di due mesi previsto al paragrafo 2, primo comma, le quote, se non sono state acquistate da altri produttori, sono definitivamente riscattate.

▼B

4. A decorrere dall'anno del raccolto successivo alla data della comunicazione del produttore che ha deciso di abbandonare l'attività nel settore, il limite di garanzia per il gruppo di varietà in questione è ridotto del quantitativo riscattato.

▼M14

Articolo 36

1. I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 1999 e 2000 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno gli importi indicati al punto A dell'allegato VII.

I produttori le cui quote sono state riscattate a titolo del raccolto 2001 hanno diritto, in occasione del pagamento dei premi relativi ai tre raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari ad una percentuale del premio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2075/92 e applicabile al tabacco greggio prodotto durante l'anno del raccolto in causa. Tali percentuali sono riportate nella tabella figurante al punto B dell'allegato VII.

Fatte salve future modifiche, i produttori le cui quote sono state riscattate a titolo dei raccolti 2002 e 2003 hanno diritto durante i cinque raccolti consecutivi successivi a quello del riscatto delle loro quote, di ricevere ogni anno un importo pari a una percentuale del premio, indicata nelle tabelle figuranti al punto C dell'allegato VII. Tali importi sono versati anteriormente al 31 maggio di ogni anno.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, i produttori le cui quote sono riscattate a titolo dei raccolti 2001 e 2002 e che sono titolari di tali quote soltanto, rispettivamente, dal raccolto 2001 o 2002 hanno diritto di ricevere durante i tre raccolti successivi importi identici a quelli relativi al raccolto 1999.

3. Gli Stati membri rendono pubbliche le condizioni di riscatto delle quote.

▼B

CAPITOLO VII

Altre disposizioni

Articolo 37

Gli Stati membri possono prevedere che le controversie in materia di distribuzione o di trasferimento delle quote di produzione siano demandate ad un organismo d'arbitrato. Gli Stati membri stabiliscono le modalità relative alla composizione e alle deliberazioni di tali organismi.

Articolo 38

1. Gli Stati membri costituiscono una base di dati informatizzata nella quale sono registrati, per ciascuna impresa di trasformazione, per ciascun produttore e per ciascuna associazione di produttori, i dati che

▼B

consentono l'identificazione dei loro stabilimenti o delle loro unità di produzione, le quote o i quantitativi indicati sugli attestati di quota di produzione loro assegnati, nonché qualsiasi altra indicazione utile per il controllo del regime delle quote.

2. Gli Stati membri curano:

— la conservazione dei dati contenuti nella base informatizzata;

— l'utilizzazione della base esclusivamente al fine dell'applicazione di quanto disposto al paragrafo 1;

— l'applicazione delle misure atte a garantire la protezione dei dati, in particolare contro furti e falsificazioni;

— l'accesso, senza remore o eccessive spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano;

— il rispetto del diritto degli interessati di far prendere in considerazione ogni modifica giustificata dalle informazioni che li riguardano, in particolare il diritto di far espungere periodicamente i dati che non presentano più alcun interesse.

3. Le imprese di trasformazione e i produttori:

— non devono frapporre ostacoli alla realizzazione della base di dati informatizzata da parte degli agenti appositamente qualificati;

— devono fornire a detti agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

4. Ferma restando la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali, gli Stati membri provvedono a rendere pubblica la quota di ogni singolo produttore utilizzata per la conclusione dei contratti di coltivazione o, se del caso, la quota di ciascun produttore membro di un'associazione di produttori, in modo che sia conosciuta da tutti i produttori interessati di una zona di produzione ristretta quale è definita all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 39

Se le quote di produzione riguardano un'associazione di produttori avente la qualità di «produttore», lo Stato membro vigila sull'equa ripartizione del quantitativo fra tutti i membri dell'associazione. Gli Stati membri devono inoltre disporre di dati esatti circa la produzione di tutti i singoli produttori, in modo che le quote di produzione possano eventualmente essere assegnate a questi ultimi.

In tal caso, le disposizioni del capitolo I si applicano, mutatis mutandis, alla ripartizione tra i membri dell'associazione; l'associazione di produttori può tuttavia effettuare, con il consenso di tutti i produttori interessati, una ripartizione diversa per garantire una migliore organizzazione della produzione.

TITOLO VI

Aiuto specifico

Articolo 40

1. L'aiuto specifico di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2075/92 è pari al 2 % del premio.

▼M8

2. Le associazioni di produttori possono utilizzare l'aiuto specifico entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per i gruppi delle varietà VI, VII e VIII ed entro il 15 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto per gli altri gruppi di varietà, unicamente per gli scopi seguenti:

— impiego di personale tecnico incaricato di assistere i membri per il miglioramento qualitativo della produzione e per il rispetto dell'ambiente,

— fornitura ai membri dell'associazione di sementi o materiali di moltiplicazione certificati, nonché di altri mezzi di produzione che contribuiscano al miglioramento qualitativo del prodotto,

— misure di protezione dell'ambiente,

▼M8

— attuazione di interventi d'infrastruttura che permettano di valorizzare più efficacemente i prodotti conferiti dai membri, in particolare impianti di cernita dei tabacchi,

— impiego di personale amministrativo incaricato di gestire il premio e di garantire il rispetto della normativa comunitaria nell'ambito dell'associazione,

— rimborso delle spese per le cauzioni costituite a norma dell'articolo 42.

2 *bis*. Se le somme non sono utilizzate interamente o parzialmente in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e vengono detratte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

▼M3

3. Le spese di cui al paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, devono rappresentare non meno del 30 % per il raccolto 1999, del 40 % per il raccolto 2000 e del 50 % dell'importo totale dell'aiuto specifico per i raccolti successivi.

▼B

Articolo 41

Se l'aiuto specifico viene versato da uno Stato membro diverso da quello nel quale ha avuto luogo la trasformazione, quest'ultimo trasmette allo Stato membro incaricato del versamento, su richiesta dello stesso, le prove, i documenti e le pezze d'appoggio di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 42

▼M8

1. Gli Stati membri versano a partire dal 16 ottobre dell'anno della raccolta all'associazione di produttori, dietro sua domanda, un anticipo sull'aiuto specifico. L'importo dell'anticipo viene calcolato in base a un massimo del 50 % del quantitativo di tabacco che l'associazione ha posto sotto contratto di coltivazione al momento della domanda. Le condizioni complementari per il versamento dell'anticipo vengono stabilite dagli Stati membri.

▼B

2. Il versamento dell'anticipo sull'aiuto specifico è subordinato alla condizione che venga costituita una cauzione di entità almeno pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 15 %.

3. La cauzione viene svincolata su presentazione delle prove prescritte per la corresponsione dell'aiuto specifico dall'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento.

TITOLO VII

Controlli e sanzioni

CAPITOLO I

Controlli

Articolo 43

In ordine al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, si applicano i seguenti articoli del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione:

— articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti;

— articolo 11, per quanto riguarda le sanzioni supplementari a livello nazionale e i casi di forza maggiore;

▼M7

— articolo 7 bis, per quanto riguarda la relazione sulle visite di controllo;

— articolo 7 ter, per quanto riguarda il controllo in loco;

▼B

— articolo 14, per quanto riguarda i pagamenti indebiti.

Articolo 44

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo atto a garantire un'efficace verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e dal regolamento (CEE) n. 2075/92, e prendono tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione dei suddetti regolamenti.

I controlli si articolano in:

a) controlli amministrativi;

b) controlli in loco;

c) controlli delle consegne del tabacco in foglia;

d) controlli durante la fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco.

2. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per le esigenze che si manifestano ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento, nonché nel caso in cui il tabacco in foglia sia oggetto di scambi tra di essi.

Articolo 45

I controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:

a) relative alle parcelle dichiarate come coltivate a tabacco, ricorrendo anche alla base di dati di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92, onde evitare che un aiuto venga indebitamente concesso due volte per lo stesso raccolto; tutte le parcelle dichiarate a tabacco devono essere oggetto di tali verifiche;

b) volte a verificare il rispetto dell'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento.

Per il raccolto 1999, tali controlli potranno essere effettuati relativamente ad un campione.

Articolo 46

1. I controlli in loco sono effettuati previa analisi dei rischi. Gli Stati membri effettuano controlli inopinati in loco per verificare:

a) I dati riportati nei contratti di coltivazione, in particolare la superficie, il gruppo di varietà coltivate, nonché i quantitativi di tabacco immagazzinati di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

   La superficie è determinata con tutti i mezzi appropriati definiti dall'autorità competente e garantendo un'esattezza di misurazione almeno equivalente a quella richiesta per le misurazioni ufficiali secondo le disposizioni nazionali; l'autorità competente stabilisce un margine di tolleranza, tenuto conto soprattutto della tecnica di misurazione utilizzata, della precisione dei documenti ufficiali disponibili, della situazione locale (ad esempio, la pendenza o la forma delle parcelle).

   Per ciascuna impresa di trasformazione, viene controllato almeno il 5 % dei singoli produttori interessati dai contratti registrati per gruppo di varietà; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità competente, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività dei diversi volumi dei contratti; lo Stato membro può decidere di controllare l'intero campione, o una parte di esso, mediante telerilevamento.

b) Il rispetto dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.

   Per ogni Stato membro, tale controllo verte ogni anno almeno sul 30 % delle associazioni di produttori; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità competente, in particolare sulla base di un fattore di rappresentatività delle diverse dimensioni delle associazioni di produttori.

▼B

2. L'analisi dei rischi tiene conto:

— dei quantitativi di tabacco greggio oggetto di contratti in rapporto alle superfici dichiarate a tabacco;

— dei risultati dei controlli degli anni precedenti,

— di altri parametri definiti dagli Stati membri.

3. Qualora dalle visite in loco risultino irregolarità significative in una zona di produzione o in una parte di essa, le autorità competenti effettuano controlli supplementari durante l'anno in corso e aumentano la percentuale dei controlli nell'anno successivo per la zona o la parte di zona in questione.

Articolo 47

1. Ogni consegna deve essere verificata dal competente organismo di controllo. Ogni consegna deve essere autorizzata dal competente organismo di controllo, il quale dovrà essere stato precedentemente informato in modo da poter identificare la data della consegna. Nel corso di tale controllo deve essere accertato in particolare che l'organismo suddetto abbia in precedenza autorizzato la consegna.

2. Se la consegna ha luogo in un centro d'acquisto riconosciuto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, dopo il controllo il tabacco non trasformato può lasciare il centro d'acquisto soltanto per essere trasferito nello stabilimento di trasformazione. In tal caso, il tabacco dev'essere raggruppato in quantitativi distinti. Il trasferimento di tali quantitativi allo stabilimento di trasformazione deve essere autorizzato per iscritto dal competente organismo di controllo, che deve essere stato informato in precedenza in modo da poter identificare esattamente il mezzo di trasporto utilizzato, il tragitto, l'ora di partenza e di arrivo, nonché i quantitativi distinti di tabacco trasportati.

3. All'atto del ricevimento del tabacco nello stabilimento di trasformazione, il competente organismo di controllo accerta, in particolare tramite pesatura, che la consegna sia effettivamente costituita dai quantitativi distinti controllati nei centri d'acquisto.

Il competente organismo di controllo stabilisce le condizioni specifiche ritenute necessarie per il controllo delle operazioni.

Articolo 48

1. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco sono effettuati previa un'analisi dei rischi. Gli Stati membri effettuano controlli inopinati al fine di verificare il rispetto dell'articolo 7, del termine per il pagamento del prezzo di acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera j), nonché del termine per il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco devono inoltre consentire di verificare, per ciascuna impresa oggetto di controllo, i quantitativi di tabacco in foglia prodotti nella Comunità oppure originari o provenienti da paesi terzi, posti sotto controllo, e di garantire che il tabacco non venga sottratto al controllo prima del completamento delle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e che nessun quantitativo di tabacco possa essere presentato più volte al controllo. I controlli suddetti comportano:

a) un controllo inopinato delle scorte detenute presso l'impresa di trasformazione;

b) un controllo all'uscita dal luogo in cui il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

c) tutte le misure di controllo supplementari che lo Stato membro ritenga necessarie, in particolare allo scopo di evitare che vengano versati premi per il tabacco greggio originario o proveniente da paesi terzi.

3. I controlli nella fase di prima trasformazione e condizionamento del tabacco vertono almeno sul 5 % delle imprese di prima trasformazione; il campione sottoposto a controllo è determinato dall'autorità

▼B

competente sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle varie dimensioni delle imprese.

4. L'analisi dei rischi tiene conto

— dei risultati dei controlli degli anni precedenti;

— dell'evoluzione in confronto all'anno precedente;

— di altri parametri definiti dagli Stati membri.

I controlli di cui al paragrafo 2 devono essere effettuati nel luogo stesso di trasformazione del tabacco in foglia. Le imprese interessate indicano per iscritto agli organismi competenti da cui dipendono, entro un termine fissato dallo Stato, i luoghi in cui avverrà la trasformazione. A questo fine, gli Stati membri possono determinare altre informazioni che le imprese di prima trasformazione sono tenute a comunicare agli organismi competenti.

CAPITOLO II

Sanzioni

Articolo 49

Le disposizioni del presente capitolo non si applicano in caso di forza maggiore.

Articolo 50

▼M3

1. Se nel corso di un controllo viene constatato che il tabacco non è stato trapiantato nella parcella indicata nel contratto di coltivazione entro il 15 giugno dell'anno del raccolto, il singolo produttore perde:

a) il 50 % del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato al più tardi il 30 giugno successivo;

b) tutti i diritti a fruire del premio per il raccolto in corso, qualora il trapianto venga effettuato dopo il 30 giugno ma entro il 30 luglio successivo.

Se il singolo produttore non coltiva tabacco o se il trapianto viene effettuato dopo il 30 luglio dell'anno del raccolto in corso, egli perde qualsiasi diritto a fruire del premio per tale raccolto e a ricevere una quota di produzione per il raccolto successivo.

2. Se la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso e la quota per il raccolto successivo sono ridotti in misura pari al doppio della differenza riscontrata.

2 bis. Salvo in caso d'applicazione del paragrafo 2, se la parcella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quella indicata nel contratto di coltivazione registrato, il premio da corrispondere al produttore in questione per il raccolto in corso è ridotto del 5 %.

2 ter. Nei casi di applicazione delle sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, qualora il singolo produttore sia membro di un'associazione di produttori, l'aiuto specifico dell'associazione di produttori di cui è membro è ridotto di un importo pari alla metà di quello della riduzione applicata al produttore. Se applicate per due anni consecutivi, tali sanzioni vengono raddoppiate a decorrere dal terzo anno.

▼B

3. Se si applicano le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ed il singolo produttore è membro di un'associazione di produttori, le quote di produzione indicate nell'attestato di quota sono ridotte della quantità esatta oggetto della sanzione, corrispondente alla quota di produzione del produttore oggetto della sanzione per il raccolto in causa, senza che si possa procedere a una diversa ripartizione tra i membri dell'associazione di produttori.

4. Se il controllo non può essere effettuato a causa del produttore, la superficie è considerata come non coltivata.

▼B

Le sanzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il produttore o il trasformatore abbia segnalato per iscritto le divergenze agli organismi competenti prima dell'esecuzione dei controlli e qualora, per la determinazione della superficie, il conduttore dimostri che si è correttamente basato su informazioni riconosciute dall'autorità competente al fine di determinare la superficie della parcella in questione, escluse strade aziendali o recinzioni.

5. Qualora il competente organismo di controllo constati la presenza di tabacco non dichiarato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, il quantitativo che deve figurare nell'attestato di quota cui il produttore ha diritto per il raccolto successivo è ridotto di una quantità pari al doppio di quella non dichiarata.

Articolo 51

1. Se l'associazione di produttori non rispetta le norme per la concessione dei premi di cui all'allegato V del presente regolamento, essa perde il diritto a fruire dell'aiuto specifico per il raccolto in corso. Il riconoscimento è revocato all'associazione di produttori che risulta recidiva in occasione di un secondo controllo.

Gli errori materiali comportano una riduzione dell'aiuto specifico per il raccolto in corso. Tale riduzione, che viene fissata dallo Stato membro, è compresa tra l'1 % e il 20 %, a seconda della gravità dell'errore. L'associazione di produttori deve rimediare alle conseguenze degli errori constatati.

2. Se l'associazione di produttori non rispetta le disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 2 e 3, l'aiuto specifico è ridotto in misura compresa tra il 20 % e il 50 %, a seconda della gravità dell'inosservanza. Il riconoscimento è revocato all'associazione di produttori che risulti recidiva.

Se il termine per il pagamento al produttore membro di un'associazione di produttori dell'intero importo corrispondente alla parte fissa e alla parte variabile del premio di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento è superato di trenta giorni, l'aiuto specifico è ridotto del 20 %. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni, fino ad un massimo di centocinquanta giorni, comporta una decurtazione dell'aiuto specifico del 20 %.

3. Gli amministratori di un'associazione di produttori responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento in applicazione dei paragrafi 1 o 2 non possono amministrare altre associazioni di produttori, né presentare domanda di riconoscimento nei tre anni successivi all'anno di applicazione della sanzione.

4. La revoca del riconoscimento si applica conformemente al disposto dell'articolo 6.

Articolo 52

Qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, oppure, per il trasferimento dei quantitativi distinti di tabacco di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dal centro d'acquisto allo stabilimento di trasformazione, il trasportatore non possieda l'autorizzazione di trasporto, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo Stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 53

1. Se il termine per il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera j) e il termine per il versamento dell'importo di cui all'articolo 20, paragrafo 3 vengono superati di trenta giorni, il riconoscimento dell'impresa di prima trasformazione è revocato per un anno. Ogni periodo aggiuntivo di trenta giorni comporta la revoca del riconoscimento per un anno supplementare, fino ad un massimo di tre anni.

▼B

2. Dopo un periodo di revoca, l'impresa di prima trasformazione deve presentare una nuova domanda di riconoscimento.

3. Gli amministratori di un'impresa di prima trasformazione responsabili, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento non possono amministrare altre imprese di prima trasformazione riconosciute, né presentare domanda di riconoscimento durante il primo anno in cui si applica la sanzione.

TITOLO VIII

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 54

Ogni Stato membro interessato comunica senza indugio alla Commissione:

a) l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo comma;

b) il rifiuto o la revoca del riconoscimento di un'associazione di produttori, indicando i motivi del rifiuto o della revoca;

c) i nomi e gli indirizzi degli organismi competenti per la registrazione dei contratti di coltivazione, nonché delle imprese di prima trasformazione riconosciute da ciascuno Stato membro; la Commissione pubblica l'elenco di tali organismi e delle imprese di prima trasformazione riconosciute nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C;

d) l'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1;

e) l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1;

f) le decisioni che intende prendere ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 4;

g) le misure prese conformemente all'articolo 28;

h) le modalità di alimentazione della riserva nazionale e i criteri oggettivi di ripartizione della riserva nazionale stabiliti in applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3;

i) i quantitativi ceduti in via definitiva per gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 33;

j) i quantitativi oggetto di una domanda di riscatto di quote e i quantitativi riscattati per gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 35;

k) le misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento;

l) altre informazioni richieste dalla Commissione per la corretta gestione del regime;

▼M2

m) i criteri obiettivi stabiliti dallo Stato membro per la ripartizione dei quantitativi del limite di garanzia trasferiti verso un altro gruppo di varietà, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4.

▼B

La base di dati informatizzata istituita nell'ambito del sistema integrato serve da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nel presente articolo.

TITOLO IX

Disposizioni transitorie e finali

▼M11

Articolo 55

1. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano entro il 30 aprile 2002 gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione di produttori e alle associazioni di produttori.

▼**M11**

2. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, i contratti di coltivazione devono essere conclusi, salvo forza maggiore, entro il 30 giugno 2002.

▼**M14**

3. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, il termine ultimo del 1º novembre 2002 è prorogato al 1º dicembre 2002, in deroga all'articolo 35, paragrafo 3, il periodo di due mesi è ridotto a un mese.

▼**B**

Articolo 56

I regolamenti (CEE) n. 3478/92, (CEE) n. 84/93 e (CE) n. 1066/95 sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 57

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal raccolto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M12**

ALLEGATO I

PERCENTUALI DEL LIMITE DI GARANZIA PER STATO MEMBRO O REGIONE SPECIFICA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI

Stati membri o regioni specifiche di stabilimenti dell'associazione di produttori	Percentuali
Germania, Spagna (tranne Castiglia-Léon, Navarra e la zona di Campezo nelle Province Basche), Francia (tranne Nord-Pas-de-Calais e Picardie), Italia, Portogallo (tranne la regione autonoma delle Azzorre), Belgio, Austria	2 %
Grecia (tranne l'Epiro), regione autonoma delle Azzorre (Portogallo), Nord-Pas-de-Calais e Picardie (Francia)	1 %
Castiglia-Léon (Spagna), Navarra (Spagna), zona di Campezo nelle Province Basche (Spagna), Epiro (Grecia)	0,3 %

▼M9

ALLEGATO II

ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zone di produzione
I. Flue cured	Germania	Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomeraria, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Grecia	Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale e Peloponneso
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France
	Italia	Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre
	Austria	Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
II. Light air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomeraria, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Grecia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale e Tessaglia
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna, isola della Riunione e Île-de-France
	Italia	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia
	Portogallo	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzore
	Austria	Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark

▼M9

Gruppo di varietà secondo l'allegato del regolamento (CEE) n. 2075/92	Stato membro	Zone di produzione
III. Dark air cured	Belgio	Fiandre, Hainaut, Namur e Lussemburgo
	Germania	Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomeraria, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia
	Francia	Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia-Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia, Borgogna e isola della Riunione
	Italia	Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania, Puglia e Sicilia
	Spagna	Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie)
	Austria	Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark
IV. Fire cured	Italia	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche
	Spagna	Estremadura e Andalusia
V. Sun cured	Grecia	Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso, Tracia e isole
	Italia	Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia
VI. Basmas	Grecia	Tracia, Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia e Grecia continentale orientale
VII. Katerini e varietà simili	Grecia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale e Grecia continentale occidentale
	Italia	Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia
VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata	Grecia	Macedonia orientale, Macedonia centrale, Macedonia occidentale, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale orientale, Grecia continentale occidentale, Peloponneso e isole, Tracia

▼**M9**

ALLEGATO III

REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

Può beneficiare del premio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2075/92 il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche:

a) frammenti di foglie;

b) foglie molto danneggiate dalla grandine;

c) foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;

d) foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;

e) foglie che presentano residui di antiparassitari;

f) foglie immature o di colore verde carico;

g) foglie placcate;

h) foglie ammuffite o marcite;

i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;

j) foglie di germogli;

k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;

l) foglie sporche con terra aderente;

m) foglie il cui tasso d'umidità supera i limiti di tolleranza di cui all'allegato IV.

▼**M9**

ALLEGATO IV

TASSI DI UMIDITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 15

Gruppo di varietà	Tasso di umidità (in %)	Tolleranza (in %)
I. Flue cured	16	4
II. Light air cured		
Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre	22	4
Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo	20	6
III. Dark air cured		
Belgio, Germania, Francia, Austria	26	4
Altri Stati membri	22	6
IV. Fire cured	22	4
V. Sun cured	16	4
VI. Basmas	16	4
VII. Katerini	16	4
VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata d'Agrinion, Zichnomyrodata	16	4

▼B

ALLEGATO V

A. **Modalità di ripartizione del premio:**

1) Il premio è composto da:

— Aiuto specifico = 2 % del premio

— Parte variabile del premio = percentuale del premio adeguata per gruppo di varietà e per Stato membro come stabilito alla seguente lettera B e nel rispetto dell'articolo 15, paragrafo 1, del presente regolamento.

— Parte fissa del premio = differenza tra il premio al netto della trattenuta del fondo e la somma dell'aiuto specifico e della parte variabile del premio.

2) L'importo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2075/92 è aggiunto alla parte fissa del premio.

▼M3

B. **Rapporto tra la parte variabile e l'importo totale del premio**

1999

	I *(Flue-cured)*	II *(Light air-cured)*	III *(Dark air-cured)*	IV *(Fire-cured)*	V *(Sun-cured)*	Altri		
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak
Italia	20 %	20 %	20 %	20 %	25 %		15 %	
Grecia	20 %	20 %			25 %	15 %	15 %	15 %
Spagna	20 %	20 %	20 %	20 %				
Portogallo	20 %	20 %						
Francia	20 %	20 %	20 %					
Germania	20 %	20 %	20 %					
Belgio		20 %	20 %					
Austria	20 %	20 %	20 %					

2000

	I *(Flue-cured)*	II *(Light air-cured)*	III *(Dark air-cured)*	IV *(Fire-cured)*	V *(Sun-cured)*	Altri		
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak
Italia	25 %	25 %	25 %	25 %	35 %		20 %	
Grecia	25 %	25 %			35 %	20 %	20 %	20 %
Spagna	25 %	25 %	25 %	25 %				
Portogallo	25 %	25 %						
Francia	25 %	25 %	25 %					
Germania	25 %	25 %	25 %					
Belgio		25 %	25 %					
Austria	25 %	25 %	25 %					

▼M3

2001 e raccolti successivi

	I *(Flue-cured)*	II *(Light air-cured)*	III *(Dark air-cured)*	IV *(Fire-cured)*	V *(Sun-cured)*	Altri		
						VI Basmas	VII Katerini	VIII K. Koulak
Italia	35 %	35 %	40 %	32 %	45 %		30 %	
Grecia	35 %	35 %			45 %	30 %	30 %	30 %
Spagna	35 %	35 %	40 %	32 %				
Portogallo	35 %	35 %						
Francia	35 %	35 %	40 %					
Germania	35 %	35 %	40 %					
Belgio		35 %	40 %					
Austria	35 %	35 %	40 %					

▼B

C. **Parte variabile del premio**

La parte variabile del premio è pari a:
[A/summa (QL × PP)] × (QL × PP).

Dove A rappresenta l'importo totale del premio variabile a disposizione dell'associazione di produttori per un determinato gruppo di varietà, QL il quantitativo consegnato per partita e PP il prezzo d'acquisto per ciascuna partita del membro dell'associazione di produttori per il gruppo di varietà di cui trattasi.

Per ogni gruppo di varietà, l'associazione di produttori deve dividere l'importo totale del premio variabile disponibile per il gruppo di varietà considerato per la somma dei quantitativi consegnati per partita, moltiplicati per il prezzo di ciascuna partita. Tale quoziente dev'essere moltiplicato per il quantitativo di ogni partita e per il relativo prezzo d'acquisto. Un premio variabile pari a zero corrisponde alle partite che hanno ricevuto un prezzo compreso tra il prezzo minimo e il prezzo minimo maggiorato del 40 % per ciascun gruppo di varietà dell'associazione di produttori.

▼M4

Tuttavia, ►M7 ———— ◄ ogni Stato membro può fissare anteriormente al 30 luglio una percentuale superiore al 40 % quale tasso di maggiorazione del prezzo minimo.

▼B

ALLEGATO VI

METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO D'UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO

I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE

A. *Sistema Beaudesson*

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Beaudesson EM 10

Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l'aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata dell'aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d'umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l'essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l'indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d'umidità in percentuale.

2. Procedimento

Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l'essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l'aria calda provoca l'essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 ºC. Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell'apparecchio la temperatura raggiunta dall'aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l'umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all'apparecchio.

B. *Sistema Brabender*

1. Apparecchiatura

Essiccatoio Brabender

Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l'essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l'altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell'essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d'umidità. L'essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali.

2. Procedimento

Regolazione del termometro a 110 ºC.

Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo.

Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna.

Riempimento dell'essiccatoio.

Essiccamento per 50 minuti.

Lettura dei pesi per accertare i tassi d'umidità lordi.

C. *Altri metodi*

Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all'esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodo di cui alle lettere A e B.

▼B

II. CAMPIONAMENTO

Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue:

1. Stratificazione della partita

   Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle folgie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza.

   Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane.

2. Omogeneizzazione

   Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm).

3. Sottocampionamento

   Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo.

4. Misurazioni

   Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che:

   — non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile);
   — l'omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi).

III. LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO

— I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d'umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All'atto della consegna del tabacco, il produttore e l'impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare.

— Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto il premio non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento.

— Il peso adeguato è pari al peso totale netto dal tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà × (100 — tasso di umidità medio)/(100 — tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione). Il tasso di umidità dev'essere espresso come numero intero, arrontondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99.

▼**M14**

ALLEGATO VII

A. **Riscatto di quote a titolo dei raccolti 1999 e 2000**

— Quote del gruppo I	0,67741 EUR/kg
— Quote del gruppo II	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo III	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo IV	0,59591 EUR/kg
— Quote del gruppo V	0,54187 EUR/kg
— Quote del gruppo VI	0,93854 EUR/kg
— Quote del gruppo VII	0,79635 EUR/kg
— Quote del gruppo VIII	0,56904 EUR/kg

B. **Riscatto di quote a titolo del raccolto 2001**

Gruppo di varietà	Anni		
	1º	2º	3º
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo III	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %

C. **Riscatto di quote a titolo dei raccolti 2002 e 2003**

Produttori con quota di produzione inferiore a 10 tonnellate					
Gruppo di varietà	Anni				
	1º	2º	3º	4º	5º
Quote del gruppo I	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	40 %	40 %	25 %	25 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	75 %	50 %	25 %	25 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo V	100%	100%	75 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	25 %	15 %	10 %

▼**M14**

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	35 %	35 %	20 %	20 %	20 %
— Raccolti 2003	75 %	50 %	40 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	90 %	90 %	50 %	50 %	50 %
Quote del gruppo VI	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	25 %	25 %	20 %	10 %	10 %

Produttori con quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate

Gruppo di varietà	Anni				
	1°	2°	3°	4°	5°
Quote del gruppo I	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo II	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo III					
— Raccolti 2002	30 %	30 %	20 %	15 %	15 %
— Raccolti 2003	65 %	65 %	20 %	20 %	20 %
Quote del gruppo IV	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo V	75 %	75 %	40 %	40 %	40 %
Quote del gruppo VI	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %
Quote del gruppo VIII	20 %	20 %	20 %	10 %	10 %